



Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A01423 del 28/07/2026

Proposta n. 1519 del 22/07/2026

Oggetto:

lavori relativi all'intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOURB_M_001_02_2017 - CUP: C69E18000560001 - CIG: 9135106FEF. Codice Inframob P23.0052-0063. Autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

Proponente:

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PAOLUZI MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM R. FIOCCO	_____firma elettronica_____
Direttore	G. CIPRIANO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: lavori relativi all'intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOURB_M_001_02_2017 - CUP: C69E18000560001 - CIG: 9135106FEF. Codice Inframob P23.0052-0063. Autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025», e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo Cipriano per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;"

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00001 del 27 febbraio 2026, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Giancarlo Cipriano, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 12 marzo 2026, recante: "Delega al Dott. Giancarlo Cipriano, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii.";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Ordinanze n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018 recante *"Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018"* nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* ove, nell'All.1 è ricompreso l'intervento denominato *"Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano"* nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOURB_M_001_02_2017, per un importo complessivo di € 1.258.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*;

VISTA la Determinazione n. n. A00118 del 13/02/2019, con la quale l'Arch. Tonino Cicconetti, funzionario in servizio presso l'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione n. A00728 del 15/07/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP e relazione geologica, relativo all'intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) Codice OOURB_M_001_02_2017 a favore del RTI "PROGETTO TECNICO SRL - GIOVANNI MANCINI - C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L. - CRISTINA SELLECCHIA - ESSEQUATTRO S.R.L.S.";
- con Determinazione n. A02069 del 04/11/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo;

VISTO il Progetto Esecutivo, afferente all'intervento di denominato "*Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI), redatto dal RTP "Progetto Tecnico SRL - Giovanni Mancini - C. & S. di Giuseppe Ingegneri Associati S.R.L. - Cristina Sellecchia - Essequattro S.R.L.S. acquisito agli atti dell'USR con prot. n. 1012493 del 07/12/2021, la cui documentazione successivamente aggiornata e completata con i necessari elaborati acquisiti al prot. n. 191268 del 24/02/2022;

VISTA la determinazione n. A00053 del 14/01/2022 con la quale il Geom. Simona Petrongari è stata nominata soggetto verificatore ai fini dell'attività di verifica preventiva della progettazione esecutiva ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il verbale di verifica preventiva della progettazione esecutiva redatto dal soggetto verificatore, sopra menzionato, in contraddittorio con i progettisti incaricati, acquisito agli atti con prot. 191840 del 25/02/2022, con esito positivo;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo, acquisito agli atti in data 25/02/2022 al prot. n. 191968, redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00529 del 25/03/2022, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 1.258.000,00;

VISTA la Determinazione n. A00968 del 14/04/2022 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA l'attestazione dello stato dei luoghi, rilasciata dal D.L., ai sensi dell'art.4 del Decreto Ministeriale n. 49/2018, acquisita al prot. n. 451653 del 09/05/2022;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "*Incentivi per funzioni tecniche*" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori";

VISTA la determinazione n. A00748 del 23/03/2022 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento denominato "*Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera OOURB_M_001_02_2017, per un importo di € 1.019.867,44, di cui € 1.009.880,39 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 9.987,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alle categorie OG6 Classifica II (prevalente), OS22 Classifica II (scorporabile), e OG3 Classifica I (scorporabile), mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

VISTA la determina n. A01657 del 11/07/2022 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOURB_M_001_02_2017 all'Operatore economico "DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.", con sede legale in Via Giacomo Matteotti, 2, 75026 Rotondella (MT), – P.IVA 01228770770, che ha offerto un ribasso economico del 18,17% per un importo contrattuale di € 836.372,17, di cui € 826.385,12 per lavori ed € 9.987,05 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge;

PREMESSO CHE:

- in data 12/10/2022 è stato sottoscritto digitalmente il contratto, cui è stato apposto il n. 451/22 del 13/10/2022, trasmesso con nota prot.n. 1019370 del 18/10/2022, per l'importo complessivo di € 836.372,17 oltre IVA, che rientra tra quelli per cui è dovuta la compensazione prevista dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 126 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016;
- si è proceduto alla consegna dei lavori, iniziati in data 25/10/2022 come da verbale redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto dalla Ditta, agli atti del RUP, prot. n. 1062954 del 26/10/2022;
- con la determinazione A00659 del 09/04/2024 l'Ing. Massimo Paoluzi è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto in sostituzione dell'arch. Tonino Cicconetti;
- in data 25/10/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori come da verbale redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto dalla Ditta, agli atti della Stazione appaltante, prot.n. 1062954 del 26/10/2022;
- nel corso dei lavori la Direzione dei Lavori ha riscontrato la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante, trasmessa con nota 576949 del 29/05/2025 e revisionata con nota n. 1271367 del 30.12.2025;
- con determinazione n. A00791 del 27/04/2026 è stata approvata la perizia di variante per un importo contrattuale di € 1.252.378,44 oltre iva, al netto del ribasso d'asta pari al 18,17% e pertanto con una variazione in aumento di € 416.006,27 pari allo 49% relativa all'intervento denominato "*Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano*" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOURB_M_001_02_2017;
- con ordinanza del Commissario n. 274 del 04.05.2026 l'importo dell'intervento in oggetto è stato incrementato di € 574.845,08 portando l'importo del contributo ad euro 1.832.845,08;

VISTA la nota, acquisita agli atti prot. n. 708027 del 07.07.2026 con la quale l'impresa Due T Gestioni e Costruzioni S.r.L., con sede legale in Rotondella (MT), Loc. Trisaia Inferiore Snc, C.F./P.IVA 01228770770, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii, ha richiesto l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria OG3 per un importo pari a € 35.250,00, all'impresa "LA. SPE. SRL, con sede in Napoli via Giovanni Porzio N°4, C.F./P.IVA 04603381213;

CONSIDERATO che l'importo massimo ammissibile per il subappalto dei lavori rientranti nella scorporabile OG3, come previsto dal capitolato speciale di appalto, è pari al 100% della stessa categoria scorporabile e pertanto per un importo pari a € 199.243,33 e che gli stessi sono stati dichiarati in sede di presentazione offerta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, sono state indicate nei documenti di gara le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto;

RILEVATO che il comma 7 dell'art. 105 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

CONSIDERATO che:

- le lavorazioni oggetto di subappalto sono state indicate nell'offerta in sede di gara ai fini dell'eventuale richiesta di subappalto;
- tra la ditta "Due T Gestioni e Costruzioni S.r.L" e l'impresa subappaltatrice "LA. SPE. SRL", non sussistono forme di collegamento o controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile;
- lo stesso subappaltatore non incorre, come da dichiarazione resa in data 10.07.2026 e acquisita dal RUP in data 13.07.2026, in alcuna delle cause di esclusione previste dal D.lgs. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei all'incarico;
- la ditta Due T Gestioni e Costruzioni S.r.L. ha trasmesso, tra l'altro, la seguente documentazione:
 - Copia del contratto di subappalto;
 - Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale e relativi mezzi di prova della ditta subappaltatrice "LA. SPE. SRL";
 - Computo metrico ed elenco prezzi delle lavorazioni oggetto di subappalto;
 - dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari del subappaltatore;
 - Patente a crediti della ditta subappaltatrice "LA. SPE. SRL";
 - Dichiarazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
 - Dichiarazione circa il possesso dei requisiti del Subappaltatore;
- nel contratto di subappalto all'art. 3 è specificato che il "Il corrispettivo pattuito sarà corrisposto dall'appaltatore..." e, pertanto, il comma 13 dell'art. 105 del D. lgs. 50/2016 potrà trovare applicazione solamente nel caso tassativamente previsto alla lettera b) del medesimo comma;
- nel contratto di subappalto è specificato che le attività subappaltate saranno realizzate conformemente alle previsioni della perizia di variante come trascritte all'art. 3 del contratto di subappalto e pertanto qualsiasi maggiore onere resterà esclusivamente a carico dell'appaltatore;

VISTO l'art. 105 del D.lgs. 50/2016 il quale pone in capo all'affidatario l'onere di trasmettere il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, quest'ultimo, trasmette la

dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti;

DATO ATTO che il subappalto è un contratto derivato, e che l'accesso del subappaltatore nell'esecuzione di un contratto stipulato all'esito della procedura ad evidenza pubblica, necessita dell'indagine, da parte della Stazione appaltante, del possesso dei requisiti di cui all'art.80, nonché di quelli previsti dagli articoli 83 e 84 del D.lgs. 50/2016, ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del subcontratto;

DATO ATTO, inoltre, che il comma 12 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 sancisce che l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.lgs. 50/2016, ferma restando, la corresponsabilità dell'affidatario per quanto realizzato dal subappaltatore, ad ulteriore tutela della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che:

- per l'avvio dell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto di subappalto decorrono venti giorni dall'inoltro dell'istanza alla stazione appaltante e dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- la Stazione Appaltante ha dato avvio alle verifiche afferenti alle dichiarazioni rese, secondo le modalità previste dal codice D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA inoltre la circolare prot. n. 1016472 del 12/08/2024 afferente alle indicazioni operative circa la modalità di gestione delle istanze di subappalto;

DATO atto che nelle more dell'acquisizione delle verifiche circa il possesso dei requisiti della ditta subappaltatrice, si intende comunque procedere all'approvazione del subappalto ai sensi della circolare n.1016472 del 12/08/2024;

RILEVATO che il Dirigente dell'Area condivide la regolarità tecnico-amministrativa della procedura eseguita, non riscontrando motivi ostativi all'accoglienza della stessa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto lavori relativi all'intervento denominato "Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: OOURB_M_001_02_2017, alla ditta " LA. SPE. SRL, con sede in Napoli via Giovanni Porzio N°4, C.F./P.IVA 04603381213, per un importo pari a € 35.250,00, nel rispetto dei limiti del 100,00% dell'importo della categoria OG3;
2. di precisare che :
 - nel contratto di subappalto all'art. 3 è specificato che il "Il corrispettivo pattuito sarà corrisposto dall'appaltatore...." e, pertanto, il comma 13 dell'art. 105 del D. lgs. 50/2016

potrà trovare applicazione solamente nel caso tassativamente previsto alla lettera b) del medesimo comma;

- nel contratto di subappalto è specificato che le attività subappaltate saranno realizzate conformemente alle previsioni della perizia di variante come trascritte all'art. 3 del contratto di subappalto e pertanto qualsiasi maggiore onere resterà esclusivamente a carico dell'appaltatore;
3. di precisare, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, che:
 - il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
 4. di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del più volte richiamato art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, del subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.lgs. 50/2016;
 5. di trasmettere il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
 6. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
 7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Codice sul sito della stazione appaltante <https://usrsisma.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Giancarlo Cipriano